



non circostanziate, in particolari non idonee a configurare un rischio effettivo in caso di rimpatrio secondo le previsioni di cui all'articolo 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra. Né la Commissione Territoriale considera sussistenti gli elementi per il riconoscimento di una ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'articolo 14 del D.Lgs. 251/2007, lett. a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale (protezione sussidiaria). Infine, secondo la Commissione Territoriale, in questo caso, non sussistono neppure gravi motivi di vulnerabilità che giustificano l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, dal momento che la ricorrente non risulta affetta da stati patologici rilevanti, è di età adulta e non sembra possedere profili di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel Paese di origine la esporrebbe a situazioni umanitarie di particolare complessità e gravità, tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998.

La ricorrente, nel corso dell'audizione svoltasi durante l'udienza del 3.11.2020, dinanzi al Giudice, ha dichiarato: *“Sono in Italia da circa quattro anni. Non sto lavorando; prima ho lavorato parrucchiera ma senza contratto anche perché lo facevo anche da sola. Vivo in un centro di accoglienza. Non ho problemi di salute. Ho subito mutilazioni genitali; rispetto a questa pratica della tradizione nigeriana, è una pratica giusta per me. Non posso dire perché giusta, è una domanda difficile; se avessi una figlia non farei questa scelta, non la farei perché ho paura della incisione che le dovrebbero fare. Non ho più sentito il mio fidanzato nigeriano, non lo sento dal 2017. Ora ho un'altra storia, sempre con un nigeriano che lavora in una fabbrica; anche lui ha un permesso di soggiorno come richiedente asilo. Ho lasciato la Nigeria nel 2016. Il viaggio dalla Nigeria alla Libia all'Italia è stato organizzato da una donna. Non la conoscevo, l'ho conosciuta solo per il viaggio. Siamo stati in due a fare il viaggio per l'Italia e la persona che viaggiava con me ha contattato la donna. Il nome della ragazza era Jessica ma lei è morta durante il viaggio. Non era una amica ma l'ho conosciuta per caso. Ci ha messo in contatto una amica di Jessica. Io non la conoscevo ma ci siamo incontrati per caso e abbiamo iniziati a parlare. Io non studiavo, stavo imparando a fare la parrucchiera. Io non ho pagato nulla, il patto era che avrei restituito i soldi a Jessica. Degli organizzatori del viaggio non ho più sentito nessuno. Nessuno mi ha richiesto soldi, neppure per conto di Jessica. Ho lasciato la Nigeria nel luglio 2016 e sono arrivata in Italia in ottobre dello stesso anno. In Libia sono stata circa due o tre mesi. Non facevo nulla e ci picchiavano spesso; ci davano da mangiare solo una volta al giorno. Puntavano anche le pistole. Non era una prigioniera ma stavamo male lo stesso. Jessica è morta dopo l'imbarco, la barca si è capovolta ed è morta. Non ho conosciuto altre persone con il nome Jessica. Anzi, in effetti, ricordo di aver conosciuto una Jessica durante la mia permanenza in Italia. Una volta arrivati in Italia, io e altre persone siamo uscite e andate in giro. Io mi sono persa e ho incontrato una Jessica. Mi sono fidata perché non sapevo come tornare nel centro. Una volta arrivata a casa da Jessica lei mi ha detto che pagava l'affitto e pagava le bollette. Mi ha detto che si prostituiva. Io avevo detto di portarmi al centro ma lei ha detto che non lo conoscevo. Mi ha proposto di restare e io sono rimasta facendo il suo stesso lavoro. Io all'inizio mi sono rifiutata e poi lei mi ha detto che non poteva continuare a pagare tutte le spese. Non conoscevo nessuno e sono rimasta lì. Poi la polizia mi ha preso e mi ha portata a Ponte Galeria.*

*La mia vita in Italia è migliore di quella in Nigeria. Qui ci sono tante cose diverse rispetto alla Nigeria, ad esempio la protezione qui è migliore rispetto alla Nigeria. Parlo ad esempio dell'ordine pubblico rispetto a fatti di violenza. Io qui mi sento libera. Non sono a conoscenza del fatto che lo stato italiano garantisce le persone che sono vittime di forme di violenza. Gli incontri con la associazione si sono interrotti dopo tre incontri. Mi piacerebbe continuare a farli.”.*

All'esito della disponibilità della ricorrente ad intraprendere gli incontri con le associazioni anti tratta, è stata prodotta da questi ultimi relazione dettagliata sul percorso migratorio della ricorrente e sul rischi in caso di rimpatrio.

La ricorrente, nel corso del giudizio, ha versato in atti documentazione medica e altra documentazione rilevanti ai fini della protezione.

### **Il giudizio di credibilità del ricorrente**

Giova preliminarmente evidenziare come il provvedimento di diniego della Commissione territoriale esprima un giudizio di inattendibilità della ricorrente.

E' noto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 11/04/2019, n. 10226) che nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. civ., sez. 6, 28/06/2018, n. 17075).

Il quinto comma dell'art. 3 del d.lgs. 251/2007 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (cfr. Cass. civ. sez. 6, 24/9/2012, n. 16202; sez. 6, 10/5/2011, n. 10202). Ai fini della valutazione della credibilità esterna della ricorrente, va analizzato il suo vissuto personale alla luce delle informazioni obiettive contenute nelle fonti del Paese di origine (*Country of Origin Information*), al fine di valutare la fondatezza e la credibilità del suo racconto personale alla luce di due elementi fondamentali: la situazione della tratta degli esseri umani e la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Nigeria.

Per quanto concerne il primo aspetto, la tratta degli esseri umani in Nigeria, secondo quanto riportato dall'European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report, Nigeria Sex Trafficking of Women, October 2015,

la tratta di persone, anche denominata tratta di esseri umani, traffico di esseri umani o Trafficking of Human Beings-THB, consiste nel reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, per mezzo della minaccia o con l'uso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi. Pertanto, esistono tre elementi costitutivi distinti della tratta di persone: l'atto, il mezzo e lo scopo (*mens rea*). Tutti e tre gli elementi devono essere presenti affinché un caso possa rientrare nella fattispecie della tratta di persone. La tratta di esseri umani si svolge sia attraverso le frontiere internazionali (*tratta internazionale o tratta transfrontaliera*), sia entro i confini del paese di appartenenza (*tratta interna*). La tratta a fini sessuali comporta lo spostamento di persone all'interno e attraverso confini locali o nazionali per scopi di sfruttamento sessuale. Tra i fattori che inizialmente hanno dato impulso alla tratta di donne verso l'Europa, si segnalano la domanda di manodopera nell'Europa meridionale (fattore di attrazione) unita all'impatto drastico che il programma di adeguamento strutturale ha avuto sul mercato del lavoro nigeriano (fattore di spinta). Le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro restano fattori causali importanti della tratta a fini sessuali in Nigeria, ma non da sottovalutare è il ruolo di una serie di fattori concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno dei sistemi di sostegno (ad esempio per la perdita di uno o più familiari), ma anche il desiderio di aiutare la propria famiglia o il desiderio di maggiore autonomia e di avventura, il divorzio, l'amore e le aspettative della famiglia. Altri fattori che hanno contribuito alla crescita del fenomeno della tratta sono le politiche restrittive sulla migrazione in Europa, la corruzione e in una certa misura il forte radicamento e le credenze relative a taluni aspetti della religione africana tradizionale. Le dimensioni del mercato europeo del sesso e la domanda elevata di lavoratrici del sesso in Europa, ma anche la maggiore accettazione sociale della prostituzione, le storie delle vittime della tratta che hanno fatto fortuna e il potere sociale ed economico conquistato dalle *madam* sono stati tutti fattori di attrazione. I profitti elevati che i trafficanti ricavano dalla tratta di esseri umani in Nigeria, i bassi rischi che comporta tale attività e la natura ben strutturata e adattabile delle reti nigeriane dedite alla tratta sono alcune delle ragioni che spiegano il perdurare di questo fenomeno.

La Nigeria è considerata un paese di origine, transito e destinazione per donne e minori costrette al lavoro forzato e alla tratta a fini sessuali. Entro la Nigeria, le regioni di riferimento sono lo Stato di Edo (tra cui Benin City ed i villaggi vicini). Tuttavia, il reclutamento delle donne può avvenire anche in altri Stati, specialmente nello Stato del Delta ma anche negli Stati meridionali di Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Lagos, Oyo, Osun, Ondo, Imo o negli Stati più centrali di Kaduna e Plateau. Oltre che da Benin City, le donne vengono trafficate anche da altre importanti città nigeriane tra cui Lagos, Ibadan e dalle città di Sapele e Warri, nello Stato del Delta. Circa i profili delle donne trafficate, le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini), ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da

edo dello Stato di Edo. Circa l'età, i dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo. La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate, come una comune esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti. In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. Per quanto riguarda la struttura e dimensioni delle reti nigeriane della tratta, i gruppi, le organizzazioni o i *network* nigeriani attivi nella tratta di esseri umani variano notevolmente nel tipo, nelle dimensioni e nella struttura. Le dimensioni e il grado di organizzazione delle reti dipendono dalle dimensioni delle attività operative e dal numero di donne trafficate, dai mezzi finanziari dei gruppi e dai rapporti, stretti o meno stretti, che le reti intrattengono con i funzionari. Alcuni gruppi gestiscono una rete caratterizzata da un debole livello di aggregazione che per reclutare le vittime utilizza soprattutto i familiari. Una struttura parcellizzata e flessibile spesso rende la rete molto efficace e allo stesso tempo molto difficile da sgominare per la polizia. Altri gruppi sono ben strutturati e si appoggiano a soggetti di vario tipo, da reclutatori e agenti di viaggio a dipendenti delle agenzie di contrasto, da falsari professionisti a finanziatori e sfruttatori. Al di là dei gruppi di criminalità organizzata strutturati in modo gerarchico, la tratta è dominata da reti di specialisti con collegamenti poco strutturati. Questi specialisti sono persone con capacità specifiche, ad esempio sono in grado di falsificare documenti, indurre le ragazze a recarsi all'estero con loro convincendole con l'inganno, individuare rotte adatte per il trasporto di persone attraverso valichi di frontiera poco sorvegliati, tessere rapporti essenziali con funzionari disponibili a farsi corrompere ecc. Esistono molte altre persone che svolgono un ruolo di favoreggiamento, ad esempio addetti al trasporto e al ricevimento, tenutari di case di appuntamenti, falsari, nonché guardie di frontiera e funzionari di ambasciate. Alcuni giovani trafficanti maschi sono uomini d'affari che viaggiano nella regione, mentre altri sono persone espulse che usano le proprie precedenti esperienze di viaggio per diventare favoreggiatori di migrazione o per falsificare documenti (queste persone sono note anche come *guide*). L'economia del favoreggiamento a Benin City è generata da un gruppo eterogeneo di uomini e donne che hanno fatto della migrazione un business. La *madam* (detta anche *maman*) è la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio. Le *madam* ordinano le ragazze e in qualche caso le reclutano. Spesso guidano le organizzazioni della tratta e sorvegliano attentamente tutto il processo della tratta, dal reclutamento allo sfruttamento. Alcune *madam* sono state esse stesse vittime della tratta e sono diventate *madam* dopo aver pagato il loro debito. Spesso esistono *madam* sia in Nigeria, sia nel paese di destinazione. La *madam* del paese di destinazione è responsabile delle vittime dopo il loro arrivo e le vittime in genere vivono e lavorano sotto il suo controllo. La *madam* che opera in Nigeria e quella che opera nel paese di destinazione si mantengono in stretto collegamento e spesso sono

parenti. Le *madam* nel paese di destinazione mantengono spesso uno stretto controllo su ogni fase del processo della tratta. Controllano e organizzano i gruppi, che in genere sono composti da 10-15 donne, e ne ritirano i guadagni. Esistono due tipi di *madam*: il primo tipo occupa una posizione gerarchica elevata nella rete; grazie ai suoi mezzi finanziari e ai suoi collegamenti nella rete, è in grado di pianificare tutte le fasi della tratta e quindi ha un ruolo importante di intermediazione; il secondo tipo di *madam*, che in genere è coinvolto nella tratta di un numero limitato di parenti strette, organizza solo il lavoro sessuale e la distribuzione dei guadagni. Il compagno della *madam* non è necessariamente coinvolto nello sfruttamento quotidiano. La *madam* può farsi aiutare anche da un assistente tutt'fare, quando occorre. Può essere affiancata da un'unica persona che si occupa di vari compiti, oppure può avere più assistenti, ognuno dei quali dedicato a compiti specifici. Gli assistenti possono essere donne che fanno parte del gruppo di donne avviate alla prostituzione e sfruttate dalla *madam*: si tratta di un modo per ripagare il debito attraverso altri servizi resi alla *madam* (vittime-madam). L'assistente tutt'fare della *madam* e il corriere possono essere impersonati da un maschio (master o boss) o da una femmina (vice-maman). Circa i sistemi di reclutamento per la tratta a fini sessuali, molte giovani donne si mettono esse stesse in contatto con giovani uomini per cercare un sistema per migrare in Europa. Questi uomini a loro volta si rivolgono a membri della propria famiglia, spesso donne che vivono già in Europa e lavorano come *madam*, e organizzano il viaggio in Europa attraverso le loro reti. Le donne spesso incontrano l'agente di viaggio (trafficante/agente/*madam*) attraverso familiari, parenti, amici o la propria rete di contatti. Il reclutamento in genere avviene in un ambiente che la vittima conosce bene, ad esempio a casa, nel quartiere, a scuola o al lavoro. Le donne possono essere reclutate anche da un perfetto sconosciuto che le aggancia per strada e che, in molti casi, è una persona che un tempo faceva parte della comunità ma è migrata ed è tornata in Nigeria in condizione di agiatezza. Anche i genitori vengono agganciati con l'offerta di portare le loro figlie all'estero per lavorare. In genere una famiglia che manda all'estero una figlia gode di una considerazione sociale più alta nella propria comunità. Talvolta le famiglie vengono ingannate in merito all'occupazione che svolgeranno le figlie in Europa: i reclutatori prospettano un lavoro come estetista, bambinaia o donna delle pulizie. Anche i genitori vengono agganciati con l'offerta di portare le loro figlie all'estero per lavorare. In genere una famiglia che manda all'estero una figlia gode di una considerazione sociale più alta nella propria comunità. Talvolta le famiglie vengono ingannate in merito all'occupazione che svolgeranno le figlie in Europa: i reclutatori prospettano un lavoro come estetista, bambinaia o donna delle pulizie. Una volta presa la decisione di andare in Europa, occorre preparare il trasporto e il finanziamento del viaggio. In genere la migrazione illegale è l'unica strada percorribile: i nigeriani, infatti, non riescono ad ottenere il visto e dato che il loro paese è considerato a rischio per le frodi documentali hanno problemi ad entrare legalmente nei paesi Schengen. Le informazioni e i servizi forniti dai trafficanti in Nigeria variano. Alcuni organizzano tutto il viaggio, compreso il trasporto e i documenti, mentre altri forniscono solo informazioni su come migrare in Europa. Alcuni trafficanti si mettono in contatto direttamente con i genitori delle ragazze e si offrono di aiutare le figlie a migrare all'estero in cambio di un compenso (che può essere di 10 000 o 20 000 naira). Spesso, le famiglie sono costrette a prendere in prestito denaro o a vendere i loro beni per pagare il compenso chiesto dall'agente per il viaggio. Se è la stessa donna a concludere l'accordo, per partire deve indebitarsi organizzazione e sui soggetti

principali che intervengono nel viaggio verso l'Europa due diverse modalità di migrazione: nel primo caso, le donne effettuano il viaggio autonomamente, senza un aiuto finanziario dalla famiglia o con prestiti non soggetti a interessi; nel secondo caso (il più frequente), la migrazione avviene con mezzi finanziari limitati e le donne dipendono da sponsor che esigono interessi elevati sulla somma cospicua del prestito normalmente i trafficanti portavano la vittima da Benin City a Lagos e la consegnavano a un altro trafficante. Il viaggio poteva durare in tutto anche due anni. In questa filiera di trafficanti, la rete era molto solida. I contatti con altre *madam* e con i loro trafficanti erano rari le donne compravano informazioni dai trafficanti su come migrare ma provvedevano da sole al viaggio; in questo caso, il viaggio poteva durare anni ed essere più rischioso per le donne. In altri casi, le donne acquistavano tutto il viaggio, compresi il biglietto aereo, il passaporto falso e il visto. In molti paesi di transito della tratta, vi sono campi di migranti utilizzati da vari agenti di gruppi diversi. In questi paesi, la popolazione locale aiuta i trafficanti nelle loro attività. Alcune donne sono costrette a restare nei campi di transito per anni, in attesa di poter raggiungere l'Europa. Le condizioni di vita nei campi nordafricani sono dure, specialmente per le migranti che possono essere costrette a vendere prestazioni sessuali in cambio di cibo. L'esperienza per molte donne è traumatizzante, anche a causa dell'impossibilità di mettersi in contatto con la propria famiglia le donne compravano informazioni dai trafficanti su come migrare ma provvedevano da sole al viaggio; in questo caso, il viaggio poteva durare anni ed essere più rischioso per le donne. In molti paesi di transito della tratta, vi sono campi di migranti utilizzati da vari agenti di gruppi diversi. In questi paesi, la popolazione locale aiuta i trafficanti nelle loro attività. Alcune donne sono costrette a restare nei campi di transito per anni, in attesa di poter raggiungere l'Europa. Le condizioni di vita nei campi nordafricani sono dure, specialmente per le migranti che possono essere costrette a vendere prestazioni sessuali in cambio di cibo. L'esperienza per molte donne è traumatizzante, anche a causa dell'impossibilità di mettersi in contatto con la propria famiglia. In genere le vittime sanno di indebitarsi con i trafficanti, ma vengono informate dell'entità del debito solo quando arrivano in Europa. Alcune conoscono l'ammontare del debito sin dall'inizio, ma non sempre capiscono di quanto denaro si tratti o che cosa debbano fare per ripagarlo. Molte donne pensano che l'ammontare del debito annunciato in Nigeria sia in naira nigeriani: solo una volta arrivate nel paese di destinazione capiscono che il debito è in euro. Inoltre, in qualche caso non conoscono o non capiscono il tasso di cambio dell'euro. Spesso le vittime non sanno in anticipo quanto tempo occorre per pagare il debito e i trafficanti danno loro l'impressione che la somma dovuta si possa guadagnare facilmente nel giro di qualche mese. Il debito qualche volta aumenta per punire comportamenti «inappropriati», come ad esempio aborti o gravidanze, che possono costare una multa di 10 000 euro o più. Viaggiare per via aerea è più costoso che viaggiare per mare, a causa dei costi da sostenere per procurarsi i documenti di viaggio e il biglietto aereo. Il prezzo per un biglietto aereo e un passaporto falso, completo di visto, è compreso tra 6 500 e 12 000 dollari americani. Il debito aumenta ulteriormente quando le donne arrivano in Europa, a causa dei tassi di interesse elevati e di ulteriori spese. Alcune donne provano a pagare il debito attingendo ai propri risparmi o svolgendo altri tipi di attività, ad esempio nel commercio, nelle pulizie o in agricoltura; ben presto, però, si rendono conto che il lavoro del sesso è quello che consente di guadagnare più rapidamente quanto occorre per estinguere il debito e per inviare denaro alla famiglia in Nigeria, che si aspetta di ricevere regolarmente rimesse dalla figlia

migrata all'estero. Di solito alle vittime non è consentito inviare denaro a casa fino a quando non hanno totalmente estinto il loro debito. Alcune cercano di nascondere una parte dei loro guadagni in posti diversi per inviare a casa un po' di denaro in segreto. Se vengono scoperte, è possibile che al loro debito iniziale si aggiunga una multa. Le donne riescono ad effettuare qualche rimessa per consentire alla famiglia di far fronte alle necessità più urgenti, malgrado i costi che dovevano sostenere per vivere come prostitute irregolari o clandestine e il debito da estinguere. È la *madam* che stabilisce quando la vittima ha finito di ripagare il debito. Alcune *madam* denunciano le loro vittime alla polizia appena prima dell'estinzione del debito: in questo modo, le tolgono dal mercato e fanno in modo che non siano in concorrenza con le nuove vittime che procurano guadagni alle *madam*. Anche dopo aver ripagato il debito, è possibile che le vittime si sentano costrette a proseguire il lavoro sessuale, perché la somma che guadagnerebbero con qualsiasi altro lavoro non sarebbe sufficiente per vivere e inviare rimesse alla famiglia in Nigeria. Per questo motivo, le vittime spesso continuano a lavorare per la *madam* anche dopo aver pagato il proprio debito e alcune cercano di diventare a loro volta *madam* o trafficanti, come già indicato in precedenza. Alcune donne smettono di pagare il loro debito perché considerano eccessivo il suo ammontare o intollerabili le condizioni di lavoro o entrambi. Le donne che non versano denaro negli importi e nei tempi stabiliti dalla *madam* subiscono minacce, coercizioni e violenze fisiche. Tra i motivi che spingono le donne nigeriane a migrare in Europa, le stesse donne indicano il desiderio di aiutare i parenti in Nigeria o le pressioni cui sono sottoposte in tal senso da parte della loro famiglia. Le ragazze sono sottoposte a forti pressioni affinché guadagnino denaro per aiutare la loro famiglia, che vive in povertà. In qualche caso le famiglie sono a conoscenza dell'attività che svolgeranno le figlie e lo sono addirittura le stesse ragazze; tuttavia, è possibile che non capiscano fino in fondo i rischi della tratta a fini sessuali e della prostituzione in un paese straniero. La decisione che porta una donna a lasciare la Nigeria per andare a lavorare in Europa può essere in certi casi una decisione della famiglia. È possibile che i genitori incoraggino le figlie in tal senso e sacrificino una o più componenti della famiglia perché vedono nella loro partenza un investimento per l'intera famiglia. Le famiglie si vantano di avere una figlia, una sorella o un'altra parente che guadagna denaro in Europa, ostentando i beni acquistati con il denaro inviato da queste donne. Per alcune famiglie, inviare le figlie all'estero è diventato una sorta di *status symbol*. Circa il ritorno in Nigeria delle vittime della tratta a fini sessuali, il modo in cui vengono accolte le vittime della tratta di esseri umani rimpatriate in Nigeria, gli atteggiamenti nei loro confronti e le potenziali minacce dei trafficanti, le donne che fanno ritorno in Nigeria sono accolte in modo diverso e corrono rischi diversi a seconda che siano espulse in quanto lavoratrici del sesso irregolari o clandestine oppure rimpatriano come vittime riconosciute della tratta o come ex testimoni in cause riguardanti la tratta, dopo o senza aver pagato il debito o portando con sé risparmi e regali in Nigeria la prostituzione non è accettata sul piano morale, quindi le ragazze che tornano possono attendersi due reazioni dalla loro comunità. Se tornano con del denaro, vengono accettate anche se si sa che in Europa si prostituivano; se invece sono state espulse o tornano senza denaro, vengono emarginate e accade che siano rifiutate dalla loro stessa famiglia. Questa diversa accoglienza può essere all'origine delle decisioni delle donne. Le donne espulse possono vergognarsi di tornare in Nigeria senza denaro e senza niente da far vedere per il tempo che hanno trascorso all'estero, e possono decidere di non rientrare nella loro famiglia. Le donne rimpatriate temono non soltanto l'arresto,



ma anche le conseguenze sociali del rimpatrio. Le vittime della tratta tornate o costrette a tornare dall'Europa sono accolte da atteggiamenti negativi e da aspettative elevate. Le donne che hanno lavorato come prostitute in Europa, così come molti migranti che vanno in Europa, trovano al loro rientro aspettative elevate delle loro famiglie perché si pensa che siano diventate ricche e sono considerate avvantaggiate sul piano socioeconomico, le donne espulse sono considerate persone socialmente ed economicamente avvantaggiate dalle loro famiglie, anche quando è evidente che in Europa hanno venduto sesso. In Nigeria ci si aspetta che le donne si prendano cura di vari parenti e di conseguenza i parenti si aspettano che le vittime li aiutino ad uscire dalla povertà. Le donne tornate in Nigeria spesso si trovano a doversi occupare di un gran numero di familiari, oltre ai propri figli. Sono stati segnalati molti casi in cui le famiglie continuano a chiedere denaro alle vittime. Altra questione è l'eventuale ritorno in Europa e rischio di essere ri-trafficate (*re-trafficking*): molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile. In qualche caso, lo fanno di propria iniziativa, in altri subiscono pressioni o coercizioni da parte del trafficante o della *madam* a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito, oppure da parte della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell'agiatazza. Molte delle donne rimpatriate in Nigeria hanno negoziato un nuovo viaggio in Europa alle stesse condizioni e lo hanno fatto più d'una volta e a causa dello stretto rapporto tra la famiglia o la comunità della vittima e i trafficanti, la vittima rischia di essere ri-trafficata anche quando non ha nessuna intenzione di ripartire. Alcune vittime inizialmente cercano di rimanere in Nigeria trasferendosi in un luogo diverso da quello d'origine, ma se non riescono ad ottenere condizioni di vita soddisfacenti è possibile che cerchino di tornare in Europa, finendo per essere nuovamente sfruttate e per accumulare nuovi debiti.

Secondo lo studio recente condotto dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2018* ([https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP\\_2018\\_BOOK\\_web\\_small.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_BOOK_web_small.pdf)), negli ultimi anni sono stati riportati numeri in crescita dei casi di tratta di esseri umani. La maggior parte delle persone che sono state individuate come vittime sono donne: maggiormente donne adulte, ma anche giovani ragazze. La maggior parte delle vittime di tratta per scopi sessuali sono donne ed il 35% delle vittime di tratta per lavoro forzato sono anche donne, sia adulte che ragazze. La maggioranza di vittime di tratta che sono state individuate a livello globale sono state trafficate per motivi di sfruttamento sessuale, anche se questo orientamento non è lo stesso in tutte le regioni del mondo. La tratta di donne – sia adulte che ragazze – per scopi sessuali prevale nelle zone in cui la maggior parte di vittime sono state individuate, ovvero le Americhe, l'Europa, l'Asia orientale ed il Pacifico. Gli studi condotti circa i Paesi europei per stimare il numero totale delle vittime di tratta ed i loro profili hanno rivelato che la tratta a scopo di sfruttamento sessuale è la forma prevalente di traffico. Allo stesso tempo, tali studi dimostrano che la tratta per scopo lavorativo è meno individuabile in tali Paesi. Diverse forme e modalità di tratta emergono nelle diverse parti del mondo insieme a diverse forme di sfruttamento. Tuttavia, come risultato dell'analisi sulle vittime di tratta che è stata condotta negli ultimi quindici anni, le donne e le ragazze giovani continuano a rappresentare più del settanta per cento delle vittime di tratta. Circa il profilo delle vittime, mentre l'85% delle donne sono state individuate come vittime di tratta per scopi sessuali, l'82% degli uomini invece sono stati individuati come

vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e lavoro forzato. Tra le forme di sfruttamento, la tratta a scopo sessuale rappresenta la forma maggiormente diffusa di tratta a livello globale, le cui vittime rappresentano circa il 59%. Ovviamente, le forme individuate di sfruttamento variano ampiamente tra le diverse regioni e continenti. I dati suggeriscono che soltanto il 2% delle persone erano state trafficate per entrambe le forme di sfruttamento, quindi sia tratta a scopo sessuale che lavorativo (comprendendo quest'ultima anche l'accattonaggio ed il coinvolgimento in attività di micro-criminalità).

Per quanto concerne il secondo aspetto della vicenda personale della ricorrente, la sottomissione alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, secondo quanto riportato dall'European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report, Nigeria Targeting of individuals, November 2018 ([https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_TargetingIndividuals.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf)), le mutilazioni genitali femminili sono praticamente ampiamente nel continente africano e sono ampiamente praticate anche in Nigeria. Esistono quattro forme differenti di mutilazione, per le quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato le seguenti tipologie: tipo I che comprende la rimozione totale o parziale del clitoride o del prepuzio (clitoridectomia); una variante del tipo I è costituita dalla rimozione della parte superiore del clitoride o del prepuzio soltanto e l'altra variante è la rimozione del clitoride con prepuzio; il tipo II è la parziale o totale rimozione del clitoride e delle labbra inferiori con o senza escissione delle labbra superiori (escissione). Del secondo tipo anche vi sono varianti: rimozione delle labbra minori soltanto; parziale o totale rimozione del clitoride e delle labbra inferiori e ancora, la parziale o totale rimozione del clitoride, delle labbra inferiori e superiori. Il terzo tipo comprende il restringimento dell'orifizio vaginale con la creazione di un sigillo di copertura attraverso il taglio e l'apposizione delle labbra inferiori e/o delle labbra superiori, con o senza escissione del clitoride (infibulazione). Di questo terzo tipo anche esistono due varianti: la rimozione e l'apposizione delle labbra inferiori e la seconda che consiste nella rimozione e apposizione delle labbra superiori. Il quarto tipo consiste in tutte le altre procedure e pratiche nocive ai genitali femminili per scopi non medici, ad esempio, il piercing, l'incisione etc. Per quanto concerne il quadro giuridico nazionale, la prima legislazione in Nigeria che ha protetto i minori è stato il Child Rights Act nel 2003 che non ha in maniera espressa vietato le mutilazioni. La pratica è stata vietata solo nel 2015 a livello federale con la Violence Against Person (Prohibition) Act, di seguito denominata VAPP, laddove però sussiste un divario tra la legge e la sua implementazione nel Paese, e i tassi di prevalenza nel Paese variano in maniera significativa. La VAPP si applica solo nella capitale federale del territorio di Abuja e dipende dagli altri 36 Stati di far passare una legislazione simile nei propri territori. Tredici Stati hanno già leggi simili in vigore. Mentre a livello nazionale, la Costituzione della Nigeria non fa esplicitamente riferimento alla pratica delle mutilazioni genitali femminili né alla violenza contro le donne, un riferimento alla proibizione della discriminazione (articoli 15(2) e 17(2)) è fatta stabilendo che ogni persona ha diritto al rispetto della propria dignità di essere umano e che non deve essere esposta ad un trattamento inumano (articolo 34(1)). La legislazione VAPP intende espressamente porre fine alle mutilazioni e stabilisce la punizione per coloro che contravvengono a tale divieto. Tra le leggi a tutela dei diritti dei minori nei diversi Stati della Nigeria figurano: Bayelsa State: FGM (Prohibition) Law (2004); Cross River State: The Girl-Child Marriages and Female Circumcision (Prohibition) Law (2000); Ebonyi State: Law Abolishing Harmful Traditional Practices Against

Women and Children (2001); Edo State: Prohibition of Female Genital Mutilation Law (1999); Enugu State: FGM (Prohibition) Law (2004); Rivers State: Child Rights Act (2009). A livello internazionale e regionale, la Nigeria ha firmato e ratificato le seguenti convenzioni internazionali e regionali (transregionali) in materia di mutilazioni genitali femminili: Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW), ratificata nel 1985; Convention on the Rights of the Child (CRC) ratificata nel 1991; African Charter on Human & Peoples' Rights (ACHPR) ratificata nel 1983; l' African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC) ratificata nel 2001 and l' African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of the Women in Africa (ACHPRWA Maputo Protocol), ratificata nel 2004. Per quanto concerne i *trends* prevalenti, secondo il quinto sondaggio del 2017, Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), il tasso di incidenza generale delle mutilazioni per le donne tra i 15 e i 49 anni è del 18.4%. Questa percentuale è diminuita rispetto al 2013, quando l'incidenza era del 24.8%. Per quanto concerne l'età in cui la pratica viene effettuata, questa varia a seconda del gruppo etnico di appartenenza. Tra le donne che sono state soggette alla pratica, il 91.6% era di etnia hausa, l'88.7% di etnia yoruba e il 90.2% di etnia igbo e prima dei cinque anni di età. Il 34% nelle parti a nord-est della Nigeria e il 38% nel sud erano ragazze di quindici anni o maggiori di quindici anni quando la mutilazione è stata loro praticata. Diversi fattori influenzano la pratica, tra cui alcuni di natura sociale, etnica, culturale e differenze geografiche tra aree urbane e rurali. Le zone sud-occidentali e sud-orientali hanno una prevalenza più alta (41.1% e 32.3% rispettivamente) seguite dal sud-sud e dalla zona nord-occidentale (23.3% e 19.3%). Il nord-est ha la percentuale più bassa, 1.4% e la zona nord-occidentale ha la percentuale più alta di bambine tra gli 0 e i 14 anni (56%), seguite dal sud-ovest con il 21.6%. Per quanto riguarda le etnie, I Yoruba: 55 %; Igbo: 45 %; Hausa-Fulani: 32 %; Ibibio 13 %; Ijaw 11 %. Per quanto riguarda l'istruzione, in contesti in cui è più alto il livello di istruzione, più alta è la comprensione delle conseguenze e della dannosità di questa pratica, che pertanto si riduce tra le persone maggiormente istruite. Sono prevalentemente i genitori a decidere per la circoncisione delle proprie figlie, sulla base della credenza che gli uomini nigeriani si rifiutano di sposare una donna che non è circondata perché credono che ella non gli sarà fedele. Per questo, di regola, i genitori circoncidono le proprie figlie in maniera tale da aumentare le possibilità di matrimonio.

Tutto ciò premesso, alla luce delle informazioni sulla situazione del Paese di Origine (*Country of Origin Information*), dei principi sopra riferiti, della documentazione versata in atti, compresa la certificazione medica concernente la pratica della mutilazione genitale femminile cui è stata sottoposta come da rituale tradizionale, dal racconto personale della ricorrente in particolar modo delle dichiarazioni concernenti l'essere stata vittima di tratta, ritiene il Collegio che quanto esposto dalla ricorrente risulti credibile, contrariamente a quanto osservato in sede amministrativa.

La ricorrente, infatti, in sede di audizione resa sia innanzi all'autorità amministrativa che a quella giudiziaria, ha potuto riferire la sua storia personale, precisando in maniera approfondita, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale, non soltanto la sua storia di donna vittima di mutilazioni genitali femminili ma anche quella di vittima di tratta, rilasciando dichiarazioni dettagliate e circostanziate circa quanto è successo in Nigeria prima della partenza, durante il viaggio e in Libia, prima di arrivare in Italia. Altrettanto veritiero si ritiene il timore espresso dalla ricorrente in caso di rimpatrio in

Nigeria, ovvero quello di temere per la sua incolumità. Non va dimenticato che la ricorrente potrebbe, in caso di ritorno, subire anche lo stigma sociale di essere considerata come una donna che è stata trafficata, venendo esposta al rischio concreto ed effettivo di essere nuovamente trafficata.

Pertanto, risulta assolutamente coerente e credibile, internamente ed esternamente, la storia della ricorrente alla luce di un confronto tra le sue dichiarazioni e le informazioni sul Paese di origine, per cui non può che considerarsi fondato, oggettivamente e soggettivamente, il suo timore in caso di rientro nel Paese di origine.

D'altra in tale direzione converge anche la relazione del centro anti tratta versata in atti all'esito del percorso pianificato in Tribunale.

Ne consegue come – in quanto intrinsecamente ed oggettivamente attendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva ed oggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 – le dichiarazioni della ricorrente non richiedono ulteriori approfondimenti, risultando credibili.

### **Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile**

#### **STATUS DI RIFUGIATO**

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato [...] i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente, alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero [...] rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (cfr. Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (cfr. Cass. civ. n. 17576 del 27/07/2010).

Tanto premesso, i fatti riferiti dalla ricorrente, considerati credibili e circostanziati, trovano pieno riscontro nelle fonti internazionali più accreditate sulla tratta degli esseri umani. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, insieme ai Protocolli aggiuntivi, anche denominata Convenzione di Palermo e firmata a Palermo nel 2000, The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto,

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>) e, nello specifico, il Protocollo dedicato alla tratta degli esseri umani, denominato Protocollo per la prevenzione, la soppressione e la punizione della tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei minori, il quale fa da supplemento alla Convenzione contro la criminalità transnazionale, è la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite specificamente dedicata al fenomeno della tratta degli esseri umani, inteso quale fenomeno di criminalità organizzata transfrontaliera. Nello specifico, il Protocollo sulla tratta, da interpretare sistematicamente alla luce della Convenzione intera, all'articolo 2, fissa come scopo quello di (a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, ponendo particolare attenzione alle donne e ai minori; (b) tutelare ed assistere le vittime di tratta con il pieno rispetto dei diritti umani; e (c) promuovere la cooperazione tra gli Stati al fine di realizzare tali obiettivi. La Convenzione di Palermo offre un'ampia ed esaustiva definizione della tratta, offrendo al legislatore dei singoli Stati Membri aderenti la Convenzione la possibilità di includere e regolamentare diverse fattispecie. In particolare, la tratta di persone consiste nel (a) reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza e ospitalità alle persone, attraverso la minaccia o l'uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o il dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona ed avere il controllo su un'altra persona, allo scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento deve includere, almeno, lo sfruttamento della prostituzione di altri o di altre forme di sfruttamento, lavoro forzato o servizi, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, servitù o la rimozione degli organi; (b) il consenso di una vittima di tratta allo sfruttamento summenzionato nel sotto-paragrafo (a) di questo articolo deve considerarsi irrilevante laddove ogni mezzo succitato sia stato utilizzato; (c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza o il dare ospitalità ad un minore con lo scopo di sfruttamento deve essere considerato come tratta di persone, anche se ciò non implica alcun mezzo o modalità tra quelle citate nel sotto-paragrafo (a) di questo articolo; (d); per minore deve intendersi qualunque persona di età inferiore agli anni diciotto. Lo scopo del Protocollo è quello di prevenire, indagare e condannare le condotte criminose stabilite all'articolo 5 di questo Protocollo, laddove tali reati siano transnazionali nella loro natura e coinvolgano un gruppo criminale, ed infine la tutela delle vittime di tali reati. Ogni Stato Membro della Convenzione deve adottare le misure legislative ed altre misure che si rendano necessarie al fine di tipizzare come reato penale la condotta descritta all'articolo 3 di tale Protocollo, se commessa intenzionalmente. Ogni Stato membro deve anche adottare le misure legislative e altre che siano necessarie a stabilire come reato, secondo i concetti fondamentali del proprio sistema legale, anche (a) il tentativo di commettere un reato così come sopra descritto; (b) la partecipazione come complice in reato di tale natura; (c) l'organizzazione o la direzione di altre persone al fine di commettere un reato così come sopra menzionato. L'articolo 6 del Protocollo prevede l'assistenza e la tutela delle vittime di tratta, ovvero, in casi appropriati e se possibile entro il quadro della legislazione nazionale, ogni Stato Membro deve proteggere la *privacy* e l'identità delle vittime di tratta, nonché assicurare che il sistema legale o amministrativo nazionale contenga delle misure idonee a proteggere le vittime di tratta e fornire assistenza ad ogni stadio del procedimento penale contro gli autori del reato in una maniera che non arrechi pregiudizio ai diritti della difesa; ed infine considerare di implementare misure che offrano la ripresa fisica, psicologica e sociale delle vittime di tratta, compreso, in casi appropriati, in

cooperazione con organizzazioni non-governative, altre organizzazioni di rilievo e altri elementi della società civile (ad esempio, alloggio, supporto e informazione per quanto concerne in particolare i loro diritti legali, in una lingua che le vittime possano comprendere, assistenza materiale, psicologica e medica, lavoro, istruzione e opportunità di formazione). Ogni Stato Membro della Convenzione deve tener conto, nell'applicazione delle previsioni di tale articolo, dell'età, genere e bisogni specifici delle vittime di tratta, in particolare dei bisogni dei minori, includendo anche il dare alloggio adeguato, istruzione e cure. Ogni Stato Membro deve impegnarsi a provvedere alla sicurezza fisica delle vittime di tratta laddove esse si trovino sul suo territorio. Ogni Stato Membro deve assicurarsi che il suo sistema legale nazionale contenga delle misure che offrano alle vittime di tratta la possibilità di ottenere la compensazione ed il risarcimento per i danni sofferti. Per quanto concerne lo status e la condizione delle vittime di tratta negli Stati riceventi: oltre ad adottare misure che tendano agli scopi summenzionati, ogni Stato Membro deve anche considerare di adottare delle misure legislative o altre misure appropriate che permettano alle vittime di tratta di rimanere sul territorio, temporaneamente o permanentemente sul territorio, a seconda dei casi. Nell'implementare tale previsione, ogni Stato Parte della Convenzione deve dare appropriata considerazione ai fattori umanitari e di compassione. L'articolo 8 del Protocollo statuisce in materia di rimpatrio delle vittime di tratta e, al comma secondo, prevede che, quando uno Stato Membro rimpatria una vittima di tratta verso lo Stato in cui la persona ha la nazionalità o aveva, al tempo in cui è entrata nel territorio dello Stato di accoglienza, il diritto di residenza permanente, tale rimpatrio deve tener conto della sicurezza della persona e dello stato di ogni procedimento che sia collegato al fatto che la persona è vittima di tratta e deve preferibilmente essere volontario. Per quanto riguarda la prevenzione, cooperazione ed altre misure previste dal presente Protocollo, va anche richiamato l'articolo 9 "Prevenzione della tratta di esseri umani", laddove è previsto che gli Stati Membri devono stabilire politiche, programmi e altre misure che siano comprensive nel (a) prevenire e combattere la tratta; (b) proteggere le vittime di tratta, specialmente le donne e i minori da ulteriore ri-vittimizzazione.

Nella stessa direzione della Convenzione di Palermo è orientata anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'Azione degli Stati Membri contro la Tratta degli Esseri Umani, Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, firmata a Varsavia nel 2005, che, oltre a reiterare i principi della Convenzione di Palermo, in particolare, all' articolo 14, rubricato "Permesso di soggiorno" (*Residence permit*), prevede che ogni Stato Membro riconosca un permesso di soggiorno rinnovabile, in una o nell'altra delle seguenti situazioni o in entrambe: a) l'autorità competente consideri che il soggiorno sia necessario considerata la situazione personale; b) l'autorità competente consideri che il soggiorni sia necessario al fine di cooperare con le autorità competenti nelle indagini durante un procedimento penale. Il permesso di soggiorno per minori vittime di tratta, laddove sia necessario dal punto di vista legale, deve essere prodotto tenendo conto del superiore interesse del minore e, se del caso, rinnovato alle stesse condizioni. Il non rinnovo o il ritiro del permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni previste dalle leggi interne dello Stato Parte della Convenzione. Se una vittima presenta una richiesta per un altro tipo di permesso di soggiorno, lo Stato Membro deve tenere in considerazione che la persona possiede o ha posseduto un permesso di soggiorno secondo il primo comma di tale articolo. Tenendo conto delle obbligazioni degli Stati, ogni Stato Parte deve garantire che il riconoscimento di un permesso di soggiorno di questo tipo non

pregiudichi il diritto di chiedere e di godere del diritto di asilo. La Convenzione del Consiglio di Europa, all'articolo 17, riconosce anche un elemento molto importante entro l'azione di prevenzione, di sanzionamento e di messa in atto di politiche e programmi *ad hoc* per le vittime di tratta, ovvero all'articolo rubricato "uguaglianza di genere" (*gender Equality*), stabilisce che ogni Stato Parte deve, nell'applicazione delle misure, tendere a promuovere l'uguaglianza di genere e l'uso della considerazione del genere come *leitmotiv* principale (*gender mainstreaming*) nello sviluppo, implementazione e valutazione delle misure. A livello di cooperazione tra gli Stati Membri della Convenzione del Consiglio di Europa succitato, secondo l'ultimo rapporto del Gruppo Europeo di Esperti in materia di azione contro la tratta di esseri umani, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings – GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy,, Second Evaluation Round, del 25 gennaio 2019, per quanto concerne gli attuali *trends* in materia di tratta degli esseri umani, secondo il Gruppo di Esperti del Consiglio di Europa, l'Italia continua ad essere il principale Paese di destinazione di persone vittime di tratta, così come un Paese di transito verso altre destinazioni in Europa. Circa 1,172 vittime sono state assistite nel 2016, di cui la maggioranza femminile (954 o l'81.4%). Gli adulti rappresentano il 90.5% delle vittime assistite e il paese di origine delle vittime assistite è la Nigeria con il 59.4%. Per quanto concerne le forme di sfruttamento, la maggior parte delle vittime erano soggette a sfruttamento sessuale (57.5%). Nel 2017, il numero totale di vittime era 1050 (di cui 85.6% erano donne); nel 2018 sono state assistite circa 569 nuove vittime di cui 92.6% erano donne e tra il 2017-2018, il Paese di provenienza delle vittime era al primo posto la Nigeria, e la maggior parte delle vittime erano soggette a sfruttamento sessuale (78% nel 2017 e 90% nel 2018). A causa della sua posizione geografica, l'Italia ha visto il maggior numero di arrivi da parte di donne che o già erano vulnerabili oppure in fase di essere vittime di tratta. L'80%, secondo i dati raccolti dall'OIM Italia (International Organization for Migration IOM), più dell'80% delle donne nigeriane, adulte e minori, che sono arrivate in Italia erano possibili vittime di tratta a scopo sessuale in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea.

Per quanto concerne la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di tratta degli esseri umani, pur in assenza di un'esplicita previsione all'interno della Convenzione stessa della nozione di tratta in senso stretto, essendo la Convenzione ispirata alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, tuttavia, l'articolo 4 della Convenzione, nel proibire la schiavitù ed il lavoro forzato, va esteso ed interpretato alla luce del fenomeno moderno della tratta degli esseri umani. Tra le pronunce della Corte Europea in materia di tratta degli esseri umani, si citano la decisione *Rantsev v. Cyprus and Russia* del 7 gennaio 2010: "*La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha notato che, come la schiavitù, la tratta di esseri umani per la sua natura e lo scopo dello sfruttamento, è basata sull'esercizio di poteri simili a quello del diritto di proprietà; tratta l'essere umano come una merce da comprare e vendere e da sottoporre a lavoro forzato; comporta stretta sorveglianza delle attività della vittima, i cui movimenti sono spesso circoscritti; e comporta l'uso della forza e delle minacce nei confronti delle vittime. Secondo la Corte, la tratta in sé è vietata dall'articolo 4 (Divieto di schiavitù e del lavoro forzato) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [...]*" (cfr., *ex multis*, *L.E. v. Greece* (no. 71545/12) del 21 gennaio 2016; *T.I. and Others v. Greece* (no.

40311/10) del 18 luglio 2019). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in merito all'interpretazione dell'articolo 4 della Convenzione nel contesto specifico della tratta degli esseri umani, in una recente decisione (S.M. c. Croazia, no. 60561/14 del 19 luglio 2018) sottolinea che la medesima conclusione in ordine alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione si applica anche qualora il ricorrente sia cittadino dello Stato convenuto e non sussista un elemento internazionale. A tale riguardo ha rilevato che l'articolo 2 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani comprende qualsiasi forma di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, e la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui rinvia allo sfruttamento della prostituzione in generale.

Alla luce delle informazioni obiettive che si ricavano dalle fonti internazionali e che riflettono la questione della tratta degli esseri umani, è chiaro che non soltanto la vicenda persecutoria della ricorrente risulti credibile, ma soprattutto meritevole di riconoscimento della forma di protezione internazionale maggiore, ovvero lo *status di rifugiato*. In particolare, la ricorrente è percepita dalla sua comunità di appartenenza come membro di un particolare gruppo sociale, ovvero quello delle donne vittime di tratta.

È evidente che, se la ricorrente ritornasse nel proprio Paese di origine, subirebbe lo stigma sociale di essere percepita come membro di un particolare gruppo sociale e sarebbe, pertanto, vittima di persecuzione e discriminazione da parte di attori non statuali, a fronte di una assenza di tutela da parte delle istituzioni. Infatti, come si evince dalle fonti internazionali consultate, in una tale situazione, lo Stato non sarebbe in grado di intervenire proteggendola. In questi casi, la persecuzione si traduce, non soltanto nella diretta ed immediata percezione della ricorrente come un appartenente ad una precisa categoria dai contorni e dalle caratteristiche ben precise, definite ed immutabili, ma nella impossibilità di vivere una vita in sicurezza, libertà e dignità; nell'esclusione dall'accesso all'occupazione lavorativa, ai servizi di base essenziali e a forme di discriminazione nell'ambito professionale, sanitario ed educativo. Il singolo grave atto persecutorio o discriminatorio oppure il cumulo di diverse e molteplici misure persecutorie-discriminatorie renderebbe la vita della ricorrente intollerabile in caso di ritorno e raggiungerebbe il limite massimo per il quale si possa parlare di persecuzione connessa ad uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (appartenenza ad un particolare gruppo sociale). A ciò si aggiunge l'ulteriore rischio di subire una nuova esperienza di tratta, giustificandosi, in tal guisa, la fondatezza del suo timore di persecuzione: il timore della ricorrente non è soltanto concreto ma anche attuale; è causalmente collegato ad uno dei motivi della Convenzione di Ginevra, l'agente di persecuzione non è statale, ovvero le misure persecutorie-discriminatorie sono adottate dalle persone comuni della sua comunità ma tollerate dalle autorità a causa della inerzia inespressa o del rifiuto espresso di protezione da parte dello Stato (mancata implementazione della legislazione specifica a tutela delle vittime di tratta).

In materia di riconoscimento dello status di rifugiato, l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale è uno dei cinque motivi previsti dall'articolo 1 A (2) della Convenzione di Ginevra. Al fine di stabilire se si tratti di un particolare gruppo sociale, innanzitutto devono essere presenti le caratteristiche del gruppo, ovvero caratteristiche immutabili, innate ed inalterabili; inoltre, tali caratteristiche comuni rendono il gruppo riconoscibile come tale e distinto dal resto della società. A tal proposito, il concetto di "percezione sociale" è molto rilevante, tenendo presente il tipo di società in cui il gruppo di riferimento è inserito. La circostanza



che i membri del gruppo siano accomunati da caratteristiche immutabili o fondamentali è ciò che rende il gruppo percepibile come particolare gruppo sociale. Se la condotta persecutoria non può di per sé definire il gruppo sociale, le azioni dei persecutori valgono a identificare o addirittura creare il particolare gruppo sociale entro la società di riferimento (si veda, sul punto, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: <https://www.refworld.org/docid/3d36f23f4.html> [accessed 31 January 2020]). Strettamente connesso al tema dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale come motivo di persecuzione e di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del suo Protocollo del 1967, è quello delle donne vittime di tratta. Secondo le linee-guida UNHCR in materia di tratta, Guidelines on International Protection: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked (<https://www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html>), alcune vittime o potenziali vittime di tratta rientrano nella nozione di rifugiato contenuta nell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e quindi hanno diritto alla protezione internazionale. Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o da una potenziale vittima di tratta può avere origine da diverse circostanze. La vittima può essere stata trafficata all'estero, può essere scappata dai suoi trafficanti e può cercare la protezione dello Stato in cui si trova. La vittima può essere stata trafficata entro il suo territorio nazionale, essere sfuggita ai trafficanti ed essere andata all'estero per cercare protezione internazionale. Può anche aversi la situazione in cui la persona non è stata trafficata ma ha il timore di divenire vittima di tratta pertanto scappa all'estero per chiedere protezione internazionale. In tutte queste situazioni, la persona deve avere un fondato timore di persecuzione, collegato ad uno dei motivi della Convenzione al fine di essere riconosciuta come rifugiato. Ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende dalle particolari circostanze del caso individuale. Persecuzione può coinvolgere serie violazioni dei diritti umani, quali la minaccia alla vita, alla libertà o altre forme di danno grave o intollerabile, alla luce delle opinioni, dei sentimenti e dello stato d'animo psicologico della richiedente asilo. Oltre alla persecuzione vissuta nel corso della tratta, la persona può temere la ritorsione e/o la possibile esperienza di essere ri-trafficata in caso di ritorno nel territorio da cui è scappata o da cui è stata trafficata. Inoltre, la vittima può anche temere l'ostracismo, la discriminazione o la punizione da parte della famiglia e/o della comunità locale o, in alcuni casi, da parte delle autorità in caso di rimpatrio. Il grave ostracismo, la discriminazione o la punizione possono raggiungere il livello di persecuzione se aggravato in particolare dal trauma di essere stata vittima di tratta. Ed anche laddove l'ostracismo, la punizione da parte della famiglia e/o dei membri della comunità non raggiunge il livello di persecuzione, anche solo il rifiuto e l'isolamento da parte della rete sociale di supporto può innalzare di fatto il rischio di essere ri-trafficata o di essere esposta a vendette, che possono ben giustificare il fondato timore di persecuzione. Per quanto concerne il collegamento causale con uno o più dei motivi della Convenzione di Ginevra o la combinazione di essi, ed in particolare per quanto concerne l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, le ex vittime di tratta possono essere considerate come

costituenti un particolare gruppo fondato su caratteristiche immodificabili, comuni e storiche che concernono l'essere state trafficate. A seconda dei contesti, la società può anche vedere le persone vittime di tratta come un gruppo visibilmente riconoscibile entro quella data società. Particolari gruppi sociali infine non possono essere definiti esclusivamente in base alla persecuzione che i membri del gruppo hanno sofferto o in base al comune timore di persecuzione. Va perciò notato che è l'esperienza passata della tratta a costituire uno degli elementi che definiscono il gruppo. Oltre alla futura persecuzione che oggi possono temere nella forma dell'ostracismo, punizione, vendetta e ri-traffico.

Ed ancora, in merito alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, secondo le linee-guida UNHCR in materia di domande di protezione internazionale concernenti le mutilazioni genitali femminili, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, May 2009, available at: <https://www.refworld.org/docid/4a0c28492.html> [accessed 13 March 2020],

le mutilazioni genitali femminili sono considerate come una forma di violenza fondata sul genere che comporta una grave sofferenza, sia fisica che mentale, e raggiunge il livello della persecuzione. Tutte le forme di mutilazione genitale femminile violano diversi diritti umani delle donne, adulte e minori, compreso il diritto alla non-discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, al più alto *standard* della salute e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. Le mutilazioni genitali femminili costituiscono anche tortura e trattamento crudele, inumano e degradante e possono essere considerate come una forma specifica di persecuzione per il minore, visto che in maniera sproporzionata riguarda le donne in tenera età. Nella maggior parte dei casi, il danno potenziale o attuale causato dalle mutilazioni è così serio che deve essere considerato per poter configurare la persecuzione, a prescindere dall'età del richiedente. Infatti, una bambina spesso non vuole o non è in grado di esprimere il suo timore e, per esempio, potrebbe essere ben inconsapevole o non comprendere il danno che le mutilazioni comportano. Ad ogni modo, tale timore deve essere considerato ben fondato dal momento che, obiettivamente, le mutilazioni sono chiaramente considerate come una forma di persecuzione. In tali circostanze, le domande di asilo fondate sulla mutilazione genitale femminile non riguardano soltanto il timore di una minaccia imminente di essere sottoposto alla pratica, ma anche donne e bambine che l'hanno già subita. Mentre in generale una persona che ha avuto una esperienza passata può affermare di aver un timore fondato di persecuzione futura, la natura permanente ed irreversibile delle mutilazioni genitali femminili, tuttavia, consente di giungere alla conclusione che una donna o una bambina che è stata già sottoposta alla pratica prima della domanda di asilo, può ancora avere un fondato timore di persecuzione. Inoltre, anche se la mutilazione è considerata come una singola esperienza che non è idonea a ripetersi, già soltanto la passata persecuzione è un motivo valido ed idoneo per il riconoscimento dello status di rifugiato (come nel caso in cui la persecuzione sofferta è considerata particolarmente atroce e la donna o la bambina continua a soffrire degli effetti psicologici traumatici), rendendo il ritorno nel Paese di origine intollerabile. Per quanto concerne gli agenti di persecuzione, le mutilazioni sono per lo più compiute da individui privati; questo, però, non preclude la fondatezza della paura di persecuzione se le autorità in questione non vogliono o non sono in grado di tutelare le donne e le bambine dalla pratica. Circa i motivi della Convenzione, la paura di una donna o di una bambina di essere soggetta a mutilazioni genitali femminili può essere per motivi di religione, di opinione politica e di

appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Le mutilazioni sono commesse su donne e bambine in quanto di genere femminile, per far valere un potere su di loro e controllare la loro sessualità. La pratica spesso forma parte di un quadro più ampio di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze in una certa società. Per quanto concerne il motivo dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, vi sono delle caratteristiche, quali il genere e l'età che sono sia innate che non possono essere modificate in un dato momento del tempo. Inoltre, la loro richiesta di non essere sottoposte ad una alterazione fisica quale la mutilazione può essere considerata parte integrante della loro dignità umana che diviene fondamentale all'esercizio dei loro diritti umani. L'essere giovani donne o donne (definizione ampia) o giovani donne appartenenti ad un particolare gruppo etnico che pratica le mutilazioni rileva a prescindere dalla grandezza del gruppo sociale che è irrilevante: anche se il gruppo è ampio (l'intera popolazione femminile entro una certa fascia d'età o tutte le donne che appartengono ad una particolare tribù), la grandezza non può giustificare il rifiuto di estendere la protezione internazionale laddove darebbe altrimenti appropriato.

Dal quadro suesposto, alla luce delle informazioni sulla situazione obiettiva del paese di origine, della vicenda personale della ricorrente, in primo luogo, quale vittima di tratta degli esseri umani, alla presenza di indicatori che corrispondono agli indici ufficialmente riconosciuti nel contesto dei flussi migratori misti nella rotta del Mediterraneo (età, stato di provenienza, regione e città di provenienza, etnia, condizione familiare, economica e sociale, percorso migratorio e trascorso personale in Nigeria) (cfr., sul punto, gli indicatori sviluppati in uno degli ultimi rapporti prodotti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM, International Organization for Migration – IOM OIM Italy report on Trafficking of Human being on the Mediterranean Route (2017) [https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOMReport\\_Trafficking.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/IOMReport_Trafficking.pdf)); in secondo luogo, quale vittima della pratica delle mutilazioni genitali femminili; alla luce, infine, delle conseguenze di un ritorno in Nigeria, quali la percezione sociale negativa da parte della società delle donne vittime di tratta per scopo sessuale e delle donne che si oppongono alle mutilazioni genitali femminili, del rischio di future esperienze di tratta, considerata la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato, risulta chiaro che la ricorrente, in quanto percepita come appartenente ad un particolare gruppo sociale, possa subire il rischio diretto e concreto di persecuzioni future in caso di ritorno nel suo paese d'origine.

Pertanto, ricorrono i presupposti per attribuire alla ricorrente lo status di rifugiato. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite; quanto alla richiesta di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere respinta, posto che non possono ritenersi sussistenti profili di accoglimento o di rigetto automatici, precedentemente alla audizione della ricorrente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente lo status di rifugiato;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 20 febbraio 2021

LA PRESIDENTE  
*dott.ssa Luciana Sangiovanni*